



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 1844 del 29/08/2024

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA N° 01/2019 DEL 07/03/2019 PRODOTTA DALLA DITTA GARDENIA S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (FRANTUMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE INERTI) SITO IN CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV) ALLA VIA PROVINCIALE MELFI - LOC. BELVEDERE - FG 12 P.LLA 81. ADOZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;

- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° **262** dell’**11/02/2019** (*vedi Allegato 1*) veniva adottata l’autorizzazione unica ambientale (ex DPR 59/2013) a favore della ditta **GARDENIA S.r.l.** per l’insediamento produttivo (*recupero ambientale cava*) sito in Chiusano di San Domenico alla via Provinciale Melfi, loc. Belvedere, fg. 03 - 05 - 12, p.lle 394 - 109 - 112 - 141 - 142 - 144 - 145 - 146 - 203 - 261 - 262 - 263 - 317 - 318 - 319 - 404 - 426. La succitata determinazione conteneva i seguenti titoli abilitativi in campo ambientale:
 - ✓ *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del d. lgs. 152/2006;*
 - ✓ *Nulla Osta relativo all’impatto acustico ai sensi della L. 445/1995;*
 - ✓ *Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del d. lgs. 152/2006;*
- con successivo Provvedimento Conclusivo n° **01** del **07/03/2019** (*vedi Allegato 2*) il SUAP del Comune di Chiusano di San Domenico **rilasciava** l’A.U.A. di che trattasi.
- con nota n° 29071 del 05/07/2023 veniva disposta la sospensione immediata della vigenza della determinazione di adozione dell’A.U.A. n° 262 dell’11/02/2019 e, contestualmente, dell’iscrizione della ditta **GARDENIA S.r.l.** al n° 91 del Registro Provinciale dei Recuperatori, in relazione alle criticità evidenziate nella nota Genio Civile di Avellino n° 328827/2023;
- con nota n° 33165 del 02/08/2023 detta sospensione veniva revocata con prescrizioni;
- con PEC del 03/08/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 33288, la Regione Campania - U.O.D. Genio Civile di Avellino, con propria nota n° 391770 del 03/08/2023, ordinava nuova sospensione ad horas delle attività, presso l’insediamento di cui all’oggetto, e disponeva, per la ditta **GARDENIA S.r.l.**, di provvedere, ad horas, alla trasmissione di documentazione integrativa richiesta con la nota regionale n° 328827/2023.
- con nota di questo Servizio n° 34154 del 09/08/2023 di nuova sospensione immediata della vigenza della determinazione di adozione dell’A.U.A. n° 262 dell’11/02/2019 e, contestualmente, dell’iscrizione della ditta **GARDENIA S.r.l.** al n° 91 del Registro Provinciale dei Recuperatori (*vedi Allegato 3*);
- Con nota del 23/10/2023 la ditta **GARDENIA S.r.l.** chiedeva a Genio Civile di Avellino e Provincia di Avellino la revoca parziale delle rispettive sospensioni invocando, tra l’altro, l’art. 89 comma 14-bis del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive);
- Con nota n° 544923 del 13/11/2023 (*vedi Allegato 4*) la Regione Campania - U.O.D. Genio Civile di Avellino revocava, per quanto di esclusiva competenza, le proprie ordinanze di sospensione n° 328827 del 28/06/2023 e n° 391770 del 03/08/2023, autorizzando la **GARDENIA S.r.l.** ad eseguire presso la cava di calcare sita in Chiusano di San Domenico (AV) alla località Belvedere le attività di seguito elencate:
 - attività di selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti;
 - attività di produzione di calcestruzzo con i predetti materiali inerti provenienti da altri siti;
 - eventuale vendita dei materiali inerti provenienti da altri siti a seguito dei soli interventi di selezione e frantumazione;
 - con nota del 13/11/2023 la **GARDENIA S.r.l.** chiedeva alla Provincia di Avellino la revoca del provvedimento di sospensione AUA n° 34154 del 09/08/2023;
- Con nota n° 1651 dell’11/01/2024 inviata a mezzo PEC, questo Servizio chiedeva alla ditta **GARDENIA S.r.l.** di trasmettere, entro 7 giorni dal ricevimento della presente:

- **Istanza di modifica non sostanziale dell'AUA** secondo le modalità di cui alla “Guida Operativa - Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013” aggiornata con deliberazione di Giunta della Regione Campania n° 25 del 18/01/2022;
- **relazione descrittiva dettagliata dell’attività che la ditta intende svolgere in relazione a quanto autorizzato dal Genio Civile di Avellino;**
- **planimetria con indicazione dei punti di emissione effettivamente utilizzati e relativi quadri riepilogativi delle emissioni;**
- **Relazione previsionale aggiornata sull’impatto acustico, limitata all’area che si intende utilizzare.**

Dato atto che:

- con PEC del 24/01/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 4160, il SUAP del Comune di Chiusano di San Domenico, trasmetteva la documentazione relativa ad istanza di Modifica Non Sostanziale dell’AUA n° 01/2019 del 07/03/2019 prodotta dalla ditta **GARDENIA S.r.l.**, finalizzata all’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.2) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura (Proseguimento senza modifiche);** - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Modifica non sostanziale);** - **e.1) comunicazione relativa all’impatto acustico (Modifica non sostanziale);** - **g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del codice dell’ambiente (Modifica non sostanziale);** per l’insediamento produttivo di cui all’oggetto per il quale è stato assegnato il n° 405.2 dell’archivio AUA di questa Provincia;
- con nota n° 5311 del 01/02/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva documentazione integrativa alla ditta **GARDENIA S.r.l.**
- con PEC del 02/02/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 05/02/2024 con il n° 5681, il SUAP del Comune di Chiusano di San Domenico trasmetteva la documentazione integrativa richiesta e prodotta dalla ditta **GARDENIA S.r.l.**, con relativo aggiornamento dell’istanza finalizzata all’ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Modifica non sostanziale);** - **e.1) comunicazione relativa all’impatto acustico (Modifica non sostanziale);** - **g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del codice dell’ambiente (Modifica non sostanziale);**
- con nota n° 6071 del 06/02/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva agli SCA di esprimersi sia in merito alla non sostanzialità dell’istanza che in merito ai pareri di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta nota (*vedi Allegato 5*);
- **Con successiva PEC dell’11/07/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 31887, la Regione Campania U.O.D. 501803 autorizzava temporaneamente, fino all’approvazione della revisione del progetto di recupero ambientale la ditta GARDENIA S.r.l. per la sola attività di selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti, subordinando tale autorizzazione temporanea, tra le altre cose, all’acquisizione dell’autorizzazione ambientale A.U.A. (ex D.P.R. n. 59/2013) (vedi Allegato 6);**
- Con PEC del 24/07/2024 acquisita al protocollo di questo Ente in data 25/07/2024 con il n° 33893, il tecnico incaricato dalla ditta **GARDENIA S.r.l.** trasmetteva una relazione di inquadramento vincolistico dell’area (*vedi Allegato 7*).

Considerato che:

- L’istanza della ditta **GARDENIA S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell’istruttoria:
 - Istanza di Modifica Sostanziale AUA e relative schede;
 - Copia attestazione versamento oneri;
 - Copia documento di riconoscimento referente;
 - Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
 - Dichiarazioni tecnico incaricato;
 - Dichiarazioni ditta;
 - Layout;
 - Relazione tecnica;
 - Valutazione impatto acustico;

- Layout emissioni;
- Lettera di incarico;
- Incarico per la sottoscrizione digitale;
- Quadro riepilogativo emissioni diffuse;

Documentazione integrativa:

- Dichiarazione in merito al titolo sui rifiuti;
- Istanza rettificata;
- Valutazione impatto acustica aggiornata;
- Relazione di inquadramento vincolistico dell'area;

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A., si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 57 del 27/12/2023, con il quale veniva conferita allo scrivente la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità, e l'interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

<p>A)</p>	<p>Di adottare a favore della ditta GARDENIA S.r.l., P.IVA 00286630645, la Modifica non Sostanziale dell'A.U.A. n° 01/2019 del 07/03/2019, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all' insediamento produttivo (<i>frantumazione e commercializzazione inerti</i>) sito in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via Provinciale Melfi - Loc. Belvedere – fg. 12 p.lla 81.</p> <p><u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:</p> <p>Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di modifica non sostanziale considerato l'eliminazione di due punti diffusi P1 e P6;</p> <p>Richiamata la nota n° 6071 del 06/02/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva agli SCA di esprimersi sia in merito alla non sostanzialità dell'istanza che in merito ai pareri di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta nota;</p> <p>Visto il parere della Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino espresso in seduta di conferenza di servizi del 23/10/2018 (vedi <i>Allegato 8</i>),</p>
------------------	--

Si conferma (ad esclusione dei punti P1 e P6) l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,

per le emissioni derivanti dall'attività di "frantumazione e commercializzazione inerti" da esercitarsi nell'insediamento sito in Chiusano di San Domenico (AV) alla località Belvedere, sulla scorta dei dati di emissione, riportati in unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto (*Allegato 9*) in uno alla planimetria con indicati i punti di emissione diffusa;

di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Chiusano di San Domenico e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia, al Comune, all'ARPAC e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino;
- g) che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Chiusano di San Domenico e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato)
- h) effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di "messa a regime" e in esercizio durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Chiusano di San Domenico, ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);
- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- q) puntuale rispetto della prescrizione dettata in sede di conferenza dei servizi del 23/10/2018 dal rappresentante della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti che, nella fattispecie, raccomandava ***l'osservanza di quanto previsto dal nuovo allegato 5 alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 come aggiornato dal d. lgs. 183/2017.***

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliori tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze).

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di modifica non sostanziale;

Preso atto della nuova valutazione di impatto acustico (vedi ***Allegato 10***),

Richiamata la nota n° 6071 del 06/02/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva agli SCA di esprimersi sia in merito alla non sostanzialità dell'istanza che in merito ai pareri di competenza entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta nota;

Si conferma il Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n.

447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via Provinciale Melfi - Loc. Belvedere - fg. 12 p.lla 81, occorrerà predisporre una nuova una relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

<p>B)</p>	<p>Di definire quanto segue:</p> <p><i>L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà avere durata uniformata a quanto stabilito dalla Regione Campania U.O.D. 501803 cioè, fino all'approvazione della revisione del progetto di recupero ambientale e comunque per la sola attività di selezione e frantumazione di materiale inerte di cava esclusivamente proveniente da altri siti. Laddove, secondo l'insindacabile giudizio del Genio Civile di Avellino ovvero di altri Enti competenti in campo ambientale, dovessero decadere i presupposti per l'esercizio dell'impianto de quo, la presente adozione sarà da intendersi direttamente decaduta.</i></p> <p>Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A.</p> <p>È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.</p> <p>Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.</p>
<p>C)</p>	<p>Di precisare ulteriormente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 262 dell'11/02/2019 (vedi Allegato 1); ➤ la ditta GARDENIA S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. - A.U.A. della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo. ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; ➤ circa il ciclo degli scarichi, si prende atto della dichiarazione, formulata con l'istanza di AUA, di non assoggettabilità dell'impianto sia all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sia all'autorizzazione allo scarico non in fognatura. In particolare, dalla relazione a firma dell'Ing. Vito Del Buono si evince che i reflui civili vengono convogliati in una vasca a tenuta IMHOFF con smaltimento periodico dei reflui tramite ditta specializzata, mentre le acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento saranno convogliate, a mezzo canalette di raccolta, in apposito impianto di trattamento di prima pioggia. L'acqua così trattata sarà convogliata nelle esistenti vasche di raccolta poste sul fronte laterale destro del fabbricato, per essere riutilizzata ad uso irriguo e per l'abbattimento delle polveri. Qualsiasi variazione del ciclo degli scarichi andrà immediatamente comunicata agli Enti competenti e va aggiornata la presente autorizzazione anche con il titolo relativo all'autorizzazione allo scarico; ➤ laddove necessario, la ditta dovrà provvedere a richiedere l'eventuale autorizzazione all'utilizzo delle acque piovane di riciclo e dovrà garantire che la qualità delle stesse sia, comunque, conforme ai parametri previsti dalla vigente normativa ambientale per l'uso che se ne intende fare; ➤ <u>tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;</u>

- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **GARDENIA S.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **GARDENIA S.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti, dovrà essere pertanto il Comune di Chiusano di San Domenico a verificare se tale attività a secondo della vincolistica presente in sito necessiti o meno di ulteriori atti autorizzativi urbanistici e ambientali che non rientrano nella disciplina dell'AUA. In particolare, considerato che l'insediamento rientra nella perimetrazione dell'area SIC e ZPS ("Picentini" cod. IT8040021 e "Monte Tuoro" cod. IT8040012) così come rappresentato nella relazione di inquadramento vincolistico dell'area (vedi Allegato 7), il Comune di Chiusano di San Domenico, giusta delega della Regione Campania D.D. n. 59 del 13 Marzo 2020, dovrà verificare se vi sia necessità o meno della V.inc.a.;**
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Chiusano di San Domenico, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e come già specificato sopra, le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**
- **Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018;**
- la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
- per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia

D) Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul

	<p>provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'U.T.C. del Comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ Alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - U. O. D. Genio Civile di Avellino ➤ alla ditta GARDENIA S.r.l.; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.
E)	<p>Di attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	<p>Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 405.2 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.</p>